



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 08 gennaio 2015  
Ns. Prot. n. 11

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO**  
**AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO**  
**A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**ALLA ASL DI TERAMO**  
**ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**CONSULTA DELLE PROFESSIONI**  
**C/O CAMERA DI COMMERCIO TE**  
**AGLI ISCRITTI ORDINE INGEGNERI TERAMO**  
**ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE ABRUZZO**  
**ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI**  
**AI COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**AI COLLEGIO DEI PERITI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**ALL'ORDINE AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**  
**DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
**AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

## **Oggetto: Prestazione occasionale resa da Liberi Professionisti iscritti ad Ordini e Collegi - Incompatibilità**

Dato il crescente interesse e ricorso alle prestazioni occasionali nello svolgimento di attività riservate alla categoria professionale degli ingegneri, e considerato l'improprio di questa fattispecie giuslavoristica che spesso si riscontra, pare opportuno fornire alcuni chiarimenti.

### **1. Prestazione occasionale: definizione**

Ad oggi non esiste una definizione univoca di prestazione occasionale. Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e enti previdenziali considerano elementi diversi per caratterizzare e trattare questo tipo di prestazione.

Dal punto di vista fiscale, le attività di lavoro autonomo sono occasionali quando non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolto dallo stesso soggetto. Le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera 1) del DPR 917/1986).

## 2. Libere professioni e prestazioni occasionali incompatibilità

Le libere professioni sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. L'elemento personale assume rilevanza particolare e presuppone notevole autonomia nel compimento degli atti professionali. Per questo motivo, la Legge Biagi (art. 61 comma 3) prevede che siano escluse dalla possibilità di effettuare prestazioni occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Questo significa che le prestazioni rese da soggetti iscritti ad albi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo.

Difatti ai sensi della riforma Biagi D.lgs. 276/2003, art. 61, comma 3 *"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo - lavoro a progetto e lavoro occasionale - le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo .....*".

da il punto di differenziazione tra lavoro autonomo occasionale e professionale è costituito dal concetto di abitualità recato dalla legge sull'IVA (art.5 D.PR. n. 633/1972). Un'attività è da considerarsi svolta abitualmente se caratterizzata ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Esiste un solo caso in cui il compimento anche di un solo atto, indipendentemente dal tempo o dall'importo, radica subito l'abitualità e quindi la necessità di apertura della partita IVA: è il caso dell'iscrizione agli albi professionali che è indice assoluto di abitualità.

Si veda la circolare INPS nr. 83 del 28.03.1997 e la ancor pienamente valida Ris. n. 362012/77 del 8 giugno 1977 - Dir. TT. AA oltre alle numerose prese di posizione tra cui - quella ufficiale del Ministero delle Finanze per bocca dell'allora Ministro Guarino pubblicata sul Sole 24 ORE del 23.5.1987.


Dal punto di vista fiscale, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo in senso proprio (Ministero delle Finanze, il Sole 24 Ore 23 maggio 1987). Al contrario, ove rese da soggetti non iscritti ad un ordine professionale, danno luogo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR)

Pertanto, un ingegnere iscritto all'Albo, sebbene dipendente o comunque privo di partita IVA non può prestare i propri servizi professionale in forma di prestazione occasionale ad Enti pubblici o soggetti privati.

## 3. Enti pubblici e prestazioni professionali occasionali: danno economico

Anche nell'ipotesi di rapporti professionali occasionali con l'Ente pubblico, si ravvisa quindi una violazione della norma giuslavoristica in vigore.

Inoltre, si deve segnalare il danno economico che questo comportamento arreca all'ente pubblico. Infatti, i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR (tra cui rientrano anche le prestazioni occasionali), contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP per l'ente pubblico, che è tenuto a calcolare l'IRAP dovuta applicando l'aliquota del 8,5% sulla sua base imponibile. AL contrario, i compensi erogati dall'ente pubblico a fronte di fattura professionale non incrementano la base imponibile IRAP. Va da se che l'ente pubblico che si avvale di servizio professionale occasionale anziché di prestazione professionale con emissione di fattura, subisce un danno economico pari all'8,5% dell'importo erogato per la prestazione occasionale.

  
IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)